

---

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Accordo di separazione dopo negoziazione assistita c.d. familiare: il Procuratore rinvia al Presidente del Tribunale se l'accordo non corrisponde all'interesse dei figli**

*Se l'accordo di separazione dopo la c.d. negoziazione assistita familiare è contraddittorio e le statuizioni economiche non sono supportate da documentazione, il Procuratore può trasmettere gli atti al Presidente del Tribunale.*

**Tribunale di Pistoia, provvedimento del 6.2.2015**

*...omissis...*

Il Procuratore della Repubblica di Pistoia,  
Visti gli atti relativi all'accordo di separazione personale, stipulato ai sensi dell'art. 6, comma 2 parte prima del D.L. 132/2014 convertito con legge 162/2014, raggiunto a seguito di negoziazione assistita

...omissis...

Rilevato che

secondo quanto previsto alla lettera c) delle condizioni dell'accordo di separazione personale in esame si prevede espressamente che:

"quanto alla regolamentazione del diritto di visita del figlio il padre potrà stare con il figlio, a fine settimana alternati, dal venerdì sera alle ore xxxxx, fino alla domenica sera alle xxxxx, ad esclusione del seguente periodo: ossia dal 15 ottobre di ogni anno fino al 20 gennaio dell'anno successivo, come concordato tra le parti per esigenze lavorative."

Rilevato ancora che, poco dopo, sempre alla lettera c) dell'accordo si prevede che:

"le vacanze natalizie saranno ripartite equamente tra i due genitori in base ai giorni di vacanza scolastica, facendo valere l'alternanza delle festività principali, un anno ciascuno e pertanto dal 23 al 29 Dicembre di ogni anno con un genitore e dal 30 Dicembre al 6 di Gennaio dell'anno successivo, con l'altro"

Ritenuto che tali statuizioni appaiono illogiche e palesemente in contrasto tra loro dato che è evidente che, secondo l'accordo, il periodo delle vacanze natalizie è compreso proprio nel periodo, tra il 15 ottobre di ogni anno fino al 20 gennaio dell'anno successivo in cui le parti hanno concordato di escludere la regolamentazione del diritto di visita del figlio da parte del padre "per esigenze lavorative".

Rilevato ancora che anche per quanto riguarda le statuizioni previste dall'accordo in relazione alla somma di 500 € mensili che il padre verserà alla madre per il mantenimento del figlio minore AAAA non appaiono supportate da idonea documentazione al fine di valutarne la congruità rispetto ai redditi dichiarati dalle parti contraenti dell'accordo;

Rilevato pertanto che l'accordo non risponde all'interesse del figlio minore AAAA;

p.t.m.

Visto l'art. 6 comma II del D.L. 132/2014 convertito con legge 162/2014

trasmette

Gli atti al Signor Presidente del Tribunale di Pistoia per i conseguenti adempimenti di legge.

Pistoia, 6 febbraio 2015.

Depositata in Cancelleria 06/02/2015